

**SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER I MAGISTRATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI
DI BELLUNO, TREVISO, VENEZIA**

Accertamento e presunzioni.

Il redditometro:

....Il punto di vista del contribuente

Trieste, Venerdì 15 e Sabato 16 febbraio 2013

*a cura di **Roberto Lunelli**, dottore commercialista e tributarista in Udine
Presidente Regionale e vice Presidente Nazionale dell'A.N.T.I.
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani*

PREMESSA

I PARTE - NORMATIVA di RIFERIMENTO

1. La disciplina fino al periodo di imposta 2008
2. La disciplina dal periodo di imposta 2009
3. La decorrenza della modifica normativa

II PARTE - TUTELA del CONTRIBUENTE in via AMMINISTRATIVA

1. La procedura
2. Il contraddittorio anticipato
 - a. La disciplina fino al periodo di imposta 2008
 - b. La disciplina dal periodo di imposta 2009
3. La motivazione dell'accertamento
4. La natura delle presunzioni
 - a. Gli aspetti generali
 - b. Le presunzioni nella disciplina fino al periodo di imposta 2008 e la prova contraria a carico del contribuente
 - c. Le presunzioni nella disciplina dal periodo di imposta 2009 e la prova contraria a carico del contribuente

III PARTE – TUTELA del CONTRIBUENTE in sede CONTENZIOSA (Cenni)

1. La difesa in giudizio

CONCLUSIONI

APPENDICE

1. Rassegna di giurisprudenza

PREMESSA

- a. Il reddito delle persone fisiche può essere accertato in base ad uno dei seguenti metodi:
- analitico (art. 38, co. 1 e 2), quando si fa specifico riferimento a una o più delle categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 917/1986 (reddito fondiario, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi "diversi");
 - analitico con poste induttive (art. 38, co. 3), quando la incompletezza, la falsità e la inesattezza della dichiarazione possono essere desunte anche da presunzioni semplici, purché qualificate (cioè gravi, precise e concordanti); o totalmente induttivo (art. 41), quando la ricostruzione del reddito può avvenire sulla base di presunzioni anche non qualificate (queste metodologie riguardano precipuamente i redditi d'impresa o di lavoro autonomo);
 - **sintetico** (art. 38, co. da 4 a 8), quando – **anziché** individuare le **fonti** di promanazione delle varie tipologie di reddito (il lavoro, il capitale, l'impresa), come, di regola, pretende l'art. 38, co. 2 del D.P.R. 600/1973 – si tende ad individuare il "reddito complessivo" del contribuente procedendo "**a ritroso**": nel senso che si **presume** che **le spese** siano state sostenute (e finanziate), prima di tutto, con il reddito prodotto (e consumato/investito) nel periodo d'imposta; con prova, a carico del contribuente, che la "provvista" sia di altro tipo.
- b. L'accertamento sintetico, inizialmente, veniva utilizzato solo quando il reddito complessivo "**fondatamente attribuibile** al contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi ..." appariva (notevolmente) superiore a quello determinato in via analitica; ma, dal 1992 – a seguito della L. 413/1991 - la "nuova" disciplina, ha consentito, agli Uffici, di ricorrere a questa modalità di accertamento "*indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica dei redditi posseduti dal contribuente*".
- Si tratta, dunque, di una metodologia alternativa (rispetto alle altre), che può fondarsi o su fatti o elementi **certi** (sintetico "puro"), o su **indici e coefficienti** correlati alla disponibilità di beni o servizi individuati da un apposito Decreto del Ministro delle Finanze, considerati espressione di capacità contributiva (sintetico "da redditometro").
- c. Con l'art. 22 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (conv. con modif. con L. 30.7.2010, n. 122), i commi dal quarto all'ottavo dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973 sono stati sostituiti "*al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio¹, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio*".
- Ne è seguita una fase di studio e sperimentazione che, dopo due anni, ha prodotto il cd. "*redditest*", cioè uno strumento di autodiagnosi orientativo e, da ultimo, il Decreto Ministeriale 24.12.2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4.1.2013) che, contrariamente a quanto aveva

¹ La "*necessità di realizzare interventi correttivi e misure di aggiornamento*" del redditometro era già stata avvertita nel documento approvato, il 15 luglio 2009, dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria.

previsto la stessa Agenzia delle Entrate² ha attenuato la precedente distinzione fra accertamento sintetico puro (basato sulle "spese sostenute") e sintetico da redditometro (basato sulla disponibilità di elementi indicativi di capacità contributiva), pervenendo, di fatto, a un metodo "misto" (ibrido), in cui le spese effettive (certe) si intersecano con quelle presunte (o addirittura figurative); e quelle "correnti" (per consumi) vengono considerate unitamente a quelle "straordinarie" (investimenti³).

L'accertamento sintetico (e, in particolare, il redditometro) è, ora, uno strumento "ordinario" di accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, anche se, quanto meno nei prossimi anni, non "di massa", dato che interesserà (ogni anno) non più di 40 mila contribuenti su una platea di 40 milioni: 1 su 1000 ... individuati fra quanti presentano scostamenti significativi, dato che la finalità dello strumento non dovrebbe essere quella di perseguire i soggetti che non riescono a provare tutte le spese sostenute in un certo anno, "sfordano di poco il *plafond*", ma gli "*evasori sfacciati*", coloro che sostengono spese che sono ben lontane dai redditi dichiarati⁴, i "*finti poveri*".

² Cfr. C.A.E. 21.6.2011, n. 28, par. 6.1.

³ Si cita anche il risparmio, ma, a ben vedere, esso altro non è che un investimento in liquidità.

⁴ Seppure, s'intende, integrati dai redditi che, per essere esenti o non soggetti o assoggettati ad imposta sostitutiva, non vanno dichiarati; e non sono in grado di "provare" – neanche in altro modo, cioè, ad es., con disinvestimenti o smobilizzi – la adeguata copertura di quelle "spese sostenute".

I PARTE – NORMATIVA di RIFERIMENTO

ART. 38, D.P.R. 600/1973: VECCHIO E NUOVO TESTO A CONFRONTO

V E C C H I O	N U O V O
<p>4. L'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il <u>reddito complessivo netto</u> del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il <u>reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto</u> da quello dichiarato.</p> <p>A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.</p>	<p>4. L'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può sempre determinare sinteticamente il <u>reddito complessivo</u> del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.</p> <p>5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di <u>elementi indicativi di capacità contributiva</u> individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, <u>con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze</u> da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.</p>
<p>5. Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per <u>incrementi patrimoniali</u>, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.</p>	
<p>6. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.</p>	<p>6. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il <u>reddito complessivo accertabile ecceda</u> di almeno un quinto quello dichiarato.</p>
<p>7. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. [Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi].</p>	<p>7. L'Ufficio che procede alla determinazione sintetica dal reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.</p> <p>8. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dell'imposta lorda previste dalla legge.</p>
<p>8. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti dagli Uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).</p>	

1. La disciplina fino al periodo di imposta 2008

Si è già rilevato che gli Uffici finanziari possono determinare il "reddito complessivo netto" delle persone fisiche valendosi del c.d. "accertamento sintetico": il quale si basa

- * o su **elementi e circostanze di fatto certi** (quali, ad es., viaggi, soggiorni, crociere, iscrizioni a circoli esclusivi, rette di scuole private, apertura di credito bancario), la cui manifestazione numeraria induce a ritenere che il reddito "reale" sia maggiore di quello dichiarato (**accertamento sintetico puro**);
- * o sulla **disponibilità di beni** (quali, ad es., autoveicoli, imbarcazioni, residenze principali e secondarie) o **servizi** (quali, ad es. assicurazioni, collaboratori domestici) **individuati da un decreto ministeriale** (D.M. 10.9.1992 e ss.mm.⁵), che il Legislatore ritiene indicativi di capacità contributiva (**accertamento sintetico da redditometro**⁶).

Nel caso, poi, che il contribuente proceda ad **incrementi patrimoniali**⁷ (quali, ad es., gli investimenti in beni mobili e immobili), la relativa spesa si presume sostenuta "*con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti ...*" (cfr. art. 38, co. 5) ...

... a condizione, però,

- a) che lo scostamento tra reddito determinato sinteticamente (100) e reddito dichiarato superi il **quarto** (per cui si applica solo se il contribuente ha dichiarato un reddito inferiore del 25%, cioè meno di 75): "*l'Ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari a un quarto di quest'ultimo reddito*"⁸ (come dire che lo scostamento del 25% va calcolato sul reddito accertabile e non su quello dichiarato); e tale scostamento sussista "*per due o più periodi di imposta*", i quali (fino al 2009) si era ritenuto dovessero essere consecutivi, mentre poi si è affermato⁹ non dover essere tali;
- b) se il contribuente non ottempera agli inviti disposti dall'Ufficio ai sensi dell'art. 32, co. 1°, nn. 2), 3) e 4) del D.P.R. 600/1973¹⁰.

In presenza di queste condizioni l'Ufficio **può**, in base a una sua scelta discrezionale – che, peraltro, dovrebbe essere adeguatamente motivata – procedere con l'accertamento sintetico.

⁵ Da aggiornare con periodicità biennale. L'ultimo è il decreto 11.2.2009, prot. 20996, con cui sono stati aggiornati i coefficienti relativi ai periodi di imposta 2008/2009.

⁶ La disponibilità dei beni indicativi di capacità contributiva rileva sulla base di uno specifico procedimento di calcolo che tiene conto della spesa correlata a ciascun bene, determinata in base ai coefficienti di cui al decreto ministeriale e successivi aggiornamenti. I risultati di tale conteggio vengono ordinati in maniera decrescente e, quindi, sommati tra loro; infine - per determinare il reddito complessivo netto del contribuente - si aggiunge un quinto dell'incremento patrimoniale.

Gli oneri di cui all'art. 10 del D.P.R. 917/1986 non sono deducibili e il maggior reddito accertato è considerato reddito di capitale, salva la possibilità del contribuente di dimostrarne l'appartenenza ad altre categorie reddituali (art. 38, co. 7).

⁷ Si tratta di elementi non individuati da specifici riferimenti normativi, ma, solo in via interpretativa, dalla giurisprudenza e dalla prassi. In particolare, la C.A.E. 49/E/2007 colloca in questa categoria i terreni non edificabili, i fabbricati, gli autoveicoli, gli aeromobili, le aziende, i conferimenti di denaro per aumento di capitale, ecc.

⁸ Cfr. La Relazione del Secit del 31.10.1993.

⁹ Cfr. Circ.Min.Fin. 30.4.1999, n. 101 per la consecutività dei due periodi e, in senso contrario, Corte di Cassazione, 9 gennaio 2009, n. 237; e C.A.E. 12.3.2010, n. 12.

¹⁰ Disposizione, questa, non replicata nel testo legislativo a valere dal 2009.

2. La disciplina dal periodo di imposta 2009

L'accertamento sintetico del "reddito complessivo"¹¹ delle persone fisiche di cui al novellato (nei commi dal quarto all'ottavo) art. 38 del D.P.R. 600/1973, si basa

- * su un assioma: alle **spese - di qualsiasi genere**¹² - **sostenute** dal contribuente in un certo periodo d'imposta deve corrispondere quanto meno un reddito di pari entità (**accertamento sintetico puro**: co. 4°);
- * su **elementi indicativi di capacità contributiva** individuati nella Tabella A allegata al D.M. 24.12.2012¹³, tenendo conto "*di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare¹⁴ e dell'area di appartenenza*" (**accertamento sintetico da redditometro**: co. 5°) ...

... a condizione, però, (ancora una volta), che il reddito accertabile (sinteticamente) **ecceda** – anche in un **singolo periodo di imposta** (non più in due) - di almeno a **un quinto**¹⁵ quello dichiarato. A differenza della precedente versione della norma, secondo la quale l'accertamento poteva essere effettuato "*quando il reddito complessivo accertabile si discosta ...*", il testo attuale pone la condizione che "*il reddito complessivo ecceda ...*", per cui, ora, come base del "quinto" si deve assumere il reddito dichiarato¹⁶: 75 → 90, mentre il precedente "quarto" si determina(va) in base al reddito accertabile: → 100 → 75.

Ai fini del "nuovo" accertamento (sintetico) da redditometro non rileva tanto la disponibilità (che, pure, mantiene significatività in relazione a taluni beni) del bene, quanto la **spesa sostenuta**, per cui assume rilievo il momento del pagamento, cioè il "**principio di cassa**¹⁷"; e le spese sostenute contano – di regola - per l'importo effettivamente sostenuto "*dalla persona fisica cui risultano riferibili*", senza l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori¹⁸, che, in passato (e ancora, per il 2008) hanno determinato situazioni "strane" e "imbarazzanti" (talora) anche per gli Uffici finanziari.

È ragionevole pensare che, nei fatti, la **sol**a modalità utilizzata dalle Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (dal 2009) sarà quella "spuria" (= redditometro), in cui il risultato (reddito

¹¹ Rispetto al precedente testo della norma, l'attuale articolo 38 fa riferimento al "reddito complessivo" e non più al "reddito complessivo netto".

¹² Rientrano tra le spese di qualsiasi genere, anche gli incrementi patrimoniali (cfr. C.A.E. 28/2011), che prima erano considerati separatamente.

¹³ Pubblicato in G.U. 4.1.2013, n. 3.

¹⁴ La (possibile) rilevanza del "nucleo familiare" per valutare la efficacia dell'azione di accertamento, ovvero per orientare, all'interno della famiglia, l'accertamento sintetico nei confronti dei soggetti "a rischio", era già emersa nella C.A.E. 9.8.2007, n. 49.

¹⁵ Una disposizione specifica è prevista a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che risultano congrui, anche per effetto di adeguamento: "*la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. 600/1973, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno **un terzo** quello dichiarato*" (sempre che il contribuente sia fedele e "coerente": cfr. art. 10, co. 9, D.L. 201/2011). La disposizione si applica "*con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive*", cioè a partire dal periodo di imposta 2010. Ne consegue che ai redditi relativi al periodo di imposta 2009 si applica la "nuova" versione del redditometro, ma non la normativa di favore prevista ai fini degli studi di settore.

¹⁶ Anche l'Agenzia delle Entrate "*ritiene che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al **reddito dichiarato***" (cfr. C.A.E. 25/2012, nella quale, però, si afferma che questa interpretazione si pone "*in continuità con il regime precedente*", mentre l'art. 38, *ante* modifica, prevedeva che lo scostamento fosse calcolato sul reddito accertabile, e non su quello dichiarato, con significative differenze).

¹⁷ Nel caso, ad es., di pagamenti rateali, nella determinazione sintetica del reddito, si terrà conto solo delle rate pagate in ciascun periodo di imposta.

¹⁸ Escludendo, ovviamente, le spese relative a beni utilizzati esclusivamente nell'attività di impresa o di lavoro autonomo: perché si tratta di beni "strumentali" ad una attività e non "privati" del contribuente persona fisica.

complessivo) si determina sommando **spese effettive** e, in alcuni casi, **spese presunte**¹⁹; in concreto, pertanto, assumerà notevole interesse il contenuto della Tabella A allegata al D.M. 24.12.2012, la quale si struttura in due macrocategorie

- la I, **consumi**, comprende le "*spese ordinarie*", come quelle per generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature, le spese per l'abitazione (per l'acqua e le spese di condominio), quelle per l'energia elettrica, il gas, il riscaldamento; e, ancora, quelle per i trasporti, la sanità, l'istruzione, la cultura, il tempo libero; ma, anche, alcune tipologie di "*spese periodiche*", come quelle per mobili ed elettrodomestici. Viene precisato, peraltro (sia nel testo del D.M. che nella Tabella), che l'Agenzia delle Entrate può tenere conto, ai fini della determinazione sintetica del reddito, anche della spesa sostenuta per acquisire elementi di capacità contributiva **diversi** da quelli ivi indicati;
- la II, **investimenti**, comprende l'acquisto di immobili e di beni mobili registrati, le polizze assicurative di "investimento", i contributi volontari, alcuni investimenti finanziari (come l'acquisto di azioni, i conferimenti, i finanziamenti, o i conti di deposito vincolati); le spese per la manutenzione straordinaria delle abitazioni e altri incrementi; e, ancorché indicata a parte, la "*quota di risparmio riscontrata, formata nell'anno*", che, peraltro, integra quello che può definirsi un investimento in liquidità.

Il contenuto induttivo di alcuni degli elementi indicativi di cui alla predetta Tabella A è determinato tenendo conto della **spesa media**, per gruppi e categorie di consumi e del **nucleo familiare** di appartenenza del contribuente, nonché "*considerando le risultanze di analisi e studi socio economici anche di settore*"²⁰; per altri elementi, come ad es., il mutuo, l'energia elettrica, i collaboratori domestici, l'assicurazione per la responsabilità civile dell'auto²¹ si considera la spesa sostenuta (e risultante dall'Anagrafe tributaria) assumendo – si legge nel D.M. - il valore più elevato tra la spesa media e il dato disponibile²².

In definitiva, l'Ufficio "*determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:*

- a) *dell'ammontare delle **spese**²³, anche **diverse** rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano **sostenute** del contribuente;*

¹⁹ In risposta ad alcuni quesiti posti dalle Associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le spese medie (valori Istat) non saranno determinanti nella fase di selezione dei contribuenti, ma saranno utilizzate solo in seguito, durante la fase del contraddittorio; e che i risparmi non entreranno nel calcolo finale dei primi due anni (2009 e 2010) in cui si applica la versione 2.0 dello strumento: perché la "banca dati dei conti correnti" – una volta entrata in funzione – disporrà delle informazioni solo dal 2011 in poi. Sarà, poi, l'Agenzia delle Entrate a chiedere eventualmente al contribuente "notizie" sui risparmi, con un questionario.

²⁰ Cfr. Art. 1, D.M. 24.12.2012.

²¹ Per quei beni e servizi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha già a disposizione i dati, la colonna della Tabella A relativa al "contenuto induttivo" degli elementi di capacità contributiva non è compilata (nel caso dei CONSUMI), oppure fa riferimento all'incremento patrimoniale (nel caso degli INVESTIMENTI).

²² Ai fini della determinazione sintetica del reddito, precisa, infatti, l'art. 1, D.M. 24.12.2012 "*in presenza di spese indicate nella tabella A, si considera **l'ammontare più elevato** tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'Istituto Nazionale di Statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore*".

²³ Le spese sostenute possono essere individuate anche valendosi della Comunicazione dati Iva (Spesometro) di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010, che, secondo la Relazione al disegno di legge, consente la "*individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell'accertamento sintetico*".

- b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della **spesa media ISTAT** riferita ai **consumi del nucleo familiare di appartenenza ...**;
- c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e **studi socio economici**;
- d) della quota relativa agli **incrementi patrimoniali** del contribuente imputabile al periodo di imposta ... [e] della **quota di risparmio** riscontrata, formatasi nell'anno²⁴ .

Il reddito determinato sinteticamente varia, poi, per tenere conto

- * della **composizione del nucleo familiare**: sono previste **11 tipologie**; e
 - * della territorialità: sono previsti **5 ambiti territoriali**)²⁵
- a prescindere dalla natura e dal perché della spesa, ma avendo riguardo solo al quando (anno) e al quanto (per valutare la congruità del reddito a sostenere la spesa).

Nella determinazione del reddito complessivo si tiene conto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 917/1986 e spettano le detrazioni di imposta previste dalla legge.

3. La decorrenza della modifica normativa

In base all'art. 22 del D.L. 78/2010, la modifica dell'art. 38 del D.P.R. 600/81973 ha "effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto" e, quindi, riguarda – secondo quanto confermato dalla Agenzia delle Entrate²⁶ – i redditi conseguiti nel periodo di imposta 2009 e successivi.

La lettera della norma è questa, ma è probabile che questa "rigidità" – in concreto – verrà temperata: per una serie di ragioni, fra le quali quanto meno le seguenti.

Prima di tutto, si deve far rilevare che l'art. 38 fa parte del D.P.R. 600/1973 sull'accertamento delle imposte sui redditi e, quindi, si inserisce nell'ambito di norme "procedimentali" che **non** sono "retroattive", ma possono essere utilizzate anche per il passato in sede "applicativa", come più volte affermato della **giurisprudenza**

- sia **di legittimità**: "con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro) stabiliti nei D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 Novembre 1992 ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi,

²⁴ Cfr. Art. 3, D.M. 24.12.2012. La rilevanza - ai fini della determinazione sintetica del reddito - della quota di risparmio accumulata dal contribuente era già stata considerata da parte della giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento al testo dell'art. 38, in vigore prima della modifica di cui alla L. 413/1991: "l'Ufficio può altresì avvalersi di ragionevoli ipotesi circa l'entità del reddito occulto, anche in relazione alla **quota di reddito stesso verosimilmente destinata al risparmio**" (cfr. Corte di Cassazione, Sent. 18 giugno 2007, n. 14093); che a quello in vigore successivamente: il "parametro dell'accumulazione di risparmio quinquennale o della cosiddetta quota di risparmio ... ha trovato consacrazione legislativa attraverso il disposto dell'art. 38, quinto comma ... introdotto dall'art. 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, costituendo ... traduzione, sul piano della rappresentazione fiscale, del normale svolgimento per cicli dell'attività economica e produttiva, onde siffatto principio, pur non possedendo il valore di una massima di esperienza, si configura tuttavia come un canone orientativo pratico per la ricostruzione del reddito" (cfr. Corte di Cassazione, Sent. 21 giugno 2002, n. 9099). In proposito, si vedano anche Corte di Cassazione, Sentt. 11 gennaio 2008, n. 436 e, da ultimo, 6 Febbraio 2013, n. 2806.

²⁵ Ma senza tener conto del fatto che il costo della vita è diverso a Milano rispetto ad Aosta; e, nel Nord Est, è diverso a Trieste o a Padova rispetto a Cergneu (in provincia di Udine) o a un paesino della Carnia.

²⁶ Cfr. Le risposte fornite nel corso del Forum organizzato da Italia oggi lo scorso 17 gennaio e confermate nel corso di Telefisco organizzato da il Sole 24 ORE lo scorso 29 gennaio.

attesa la **natura esclusivamente procedimentale** di detti strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, a fini esclusivamente accertativi e probatori, e dei quali è escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna norma per la determinazione del reddito (v. Cass. 21/11/2000, n. 15045)²⁷”;

- sia **di merito**: “l’intervento operato con il D.L. 78/2010 va catalogato tra quelli riguardanti norme procedimentali, con la conseguenza che il contribuente può sostenere l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009²⁸”

Il principio della c.d. “applicabilità retroattiva” dello strumento di accertamento più favorevole al contribuente è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nel caso degli accertamenti standardizzati, la cui natura procedimentale “giustifica il loro utilizzo anche per periodi di imposta anteriori, **senza problemi di retroattività**, poiché il potere in concreto disciplinato è quello dell’accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento di elaborazione²⁹”. E l’accertamento sintetico da redditometro – in quanto utilizza anche la “spesa media per gruppi e categorie di consumi” e le “risultanze di analisi e studi socio-economici” (oltre alla spesa sostenuta) – rientra a buon diritto (come *species*) nella categoria degli “accertamenti standardizzati” (come *genus*).

In secondo luogo, va rilevato che il “precedente” testo dell’art. 38 è stato modificato per tenere conto “dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spese sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi³⁰”: come dimostrano non solo la rubrica dell’art. 22 del più volte ricordato D.L. 78/2010: “**Aggiornamento dell’accertamento sintetico**”, ma anche la sua *ratio*: “**adeguare** l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimi decennio, rendendolo più efficiente”.

²⁷ Cfr., tra le tante, Corte di Cassazione, 6 marzo 2009, n. 5478.

²⁸ Cfr. C.T.P. Reggio Emilia, 9 ottobre 2012, n. 272.

²⁹ Cfr. Relazione della Corte Suprema di Cassazione, 9 luglio 2009, n. 94.

³⁰ Cfr. Relazione di accompagnamento al disegno di legge.

CONFRONTO TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA

Disciplina fino al 2008	Disciplina dal 2009
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Accertamento sintetico (puro): ricostruzione del reddito complessivo <u>netto</u> sulla base di elementi e circostanze di fatto certi (co. 4°, prima parte)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Accertamento sintetico (puro): ricostruzione del reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute (co. 4°, prima parte)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Facoltà di dimostrare che il maggior reddito "sintetico" è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. (co. 6°)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>É fatta salva la facoltà di dimostrare che la spesa è stata "finanziata" con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (co. 4°, prima parte)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Redditometro: determinato in base a elementi indicativi di capacità contributiva individuati con D.M. (co. 4°, seconda parte)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Redditometro: determinato in base a elementi indicativi di capacità contributiva individuati con D.M. (co. 5°)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Reddito dichiarato non congruo (rispetto al reddito presunto) per due o più periodi di imposta (co. 4°, seconda parte)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Reddito dichiarato inferiore al reddito complessivo presunto nel singolo periodo di imposta (co. 5°)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Il reddito complessivo netto accertabile deve discostarsi da quello dichiarato per almeno 1/4 (co. 4°, prima parte): il 25% si calcola sul reddito accertabile</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Il reddito complessivo accertabile deve eccedere quello complessivo dichiarato di almeno 1/5 (co. 6°): il 20% si calcola sul reddito dichiarato</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gli incrementi patrimoniali rilevano sia sotto il profilo patrimoniale (nell'anno di acquisto e nei quattro precedenti) che gestionale (oneri per l'utilizzo) (co. 5°)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Gli incrementi patrimoniali rilevano come spesa sostenuta nell'anno di acquisto (co. 4°, prima parte), al netto dei disinvestimenti realizzati negli ultimi cinque anni (quello in corso e i quattro precedenti)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contraddittorio anticipato come prassi ma non obbligatorio per legge (co. 6°)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Contraddittorio anticipato obbligatorio: il contribuente deve essere invitato a comparire per avviare il procedimento di accertamento con adesione (co. 7°)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Indeducibilità oneri art. 10, D.P.R. 917/1986 (co. 7°)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Deducibilità oneri art. 10, D.P.R. 917/1986 e rilevanza detrazioni di imposta (co. 8°)</i>

II PARTE – TUTELA del CONTRIBUENTE in via AMMINISTRATIVA

1. La procedura

La procedura prevede che l'Ufficio, dopo aver effettuato una selezione³¹ dei contribuenti da sottoporre ad accertamento, invia al soggetto un **questionario** (accompagnato, se del caso, da una comunicazione relativa alle notizie raccolte a suo carico), con richiesta di rispondere entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni.

A seguito della risposta, l'Ufficio

- se ritiene che la risposta sia soddisfacente e in grado di "spiegare" le ragioni dello "scostamento", può disporre l'archiviazione della pratica;
- se non riceve la risposta o se essa è ritenuta carente o insufficiente, prosegue nella sua attività di accertamento, inviando al contribuente un **invito a comparire**³².

Ricevuto tale invito, il contribuente può:

- a) presentarsi per dar corso ad una procedura di **accertamento con adesione**³³: in questo caso, le parti procederanno ad un contraddittorio diretto ad individuare un punto di convergenza sulla base imponibile, con riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo edittale, calcolato sulle nuove maggiori imposte "concordate";
- b) prestare **adesione integrale all'invito**, nel termine di 15 giorni antecedenti la data di comparizione³⁴: in questo caso, il contribuente accetta le risultanze dell'attività istruttoria dell'Ufficio, con riduzione delle sanzioni pari ad **un sesto** del minimo (anziché ad un terzo, cioè doppio rispetto a quello dell'accertamento con adesione);
- c) rimanere inattivo, cioè **non fare nulla**: in questo caso, il contribuente non potrà presentare successivamente istanza di accertamento con adesione e l'Ufficio emetterà l'accertamento sulla base degli "*standard presuntivi*" del redditometro³⁵.

³¹ La C.A.E. 49/2007 ha indicato le linee guida per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, tenendo conto, in particolare, delle liste selettive AU (Autovetture) e T (Incrementi patrimoniali).

³² Se l'accertamento riguarda i periodi fino al 2008, l'Ufficio non ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio anticipato, anche se già dal 1999 – con Circ.Min.Fin. 30.4.1999, n. 101 – l'Amministrazione finanziaria sollecitava gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate affinché convocassero il contribuente prima di emettere l'avviso di accertamento; e la più recente C.A.E. 49/2007 – pur considerando la convocazione del contribuente una facoltà e non un obbligo per l'Ufficio – ribadiva la necessità di consentire al contribuente di "*dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento*" (cfr. art. 38, co. 6), le ragioni dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto.

L'argomento sarà (ampiamente) ripreso nel successivo paragrafo.

³³ Per ogni incontro vengono verbalizzate le ragioni addotte da ciascuna delle parti, dando atto anche della eventuale documentazione prodotta dal contribuente a sostegno della propria tesi. Se, a seguito del contraddittorio, viene raggiunto l'accordo, la procedura si conclude con la redazione di un **atto di adesione**, sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio (o da un suo delegato), nel quale sono indicati, per ciascun tributo, gli elementi e le modalità su cui la definizione si fonda (cioè la motivazione dell'atto), nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

L'accertamento in adesione si perfeziona solo a seguito del pagamento delle somme liquidate nell'atto di adesione, da effettuarsi nel termine di venti giorni dalla sua redazione o, nel caso di rateizzazione, del pagamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo (o della prima rata), il contribuente deve depositare presso l'Ufficio la quietanza del pagamento, dopo di che l'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione all'accertamento.

³⁴ La procedura prevede che il contribuente, nel predetto termine, **comunichi** al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la propria **adesione** all'invito (utilizzando il modello istituito per l'"adesione ai P.V.C."), e **provveda al pagamento** delle somme dovute o della prima rata (in caso di versamento rateale non è richiesta la prestazione di garanzia, ma sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata).

³⁵ La mancata comparizione non precluderà, però, al contribuente la possibilità di difendersi nell'eventuale (successivo) contenzioso, utilizzando le medesime giustificazioni ed eccezioni che avrebbe presentato in contraddittorio se avesse aderito all'invito: cfr. Relazione della Corte Suprema di Cassazione, 9 luglio 2009, n. 94.

2. Il contraddittorio anticipato

a. La disciplina fino al periodo di imposta 2008

La disposizione **non** prevede espressamente l'**obbligo** dell'Ufficio di convocare il contribuente per consentirgli di esporre preventivamente le sue ragioni, cioè di instaurare il **contraddittorio anticipato**; il quale viene solo "evocato" (nel comma 6 dell'art. 38), quale "facoltà" del contribuente di giustificare lo scostamento "*prima della notificazione dell'accertamento*", senza prevedere un corrispondente obbligo dell'Ufficio.

Obbligo che, però, dovrebbe sussistere **anche in assenza di una espressa previsione normativa**

* non solo come "*elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa*"³⁶,

* ma, anche in ossequio ai principi fondamentali dell'ordinamento tributario di cui allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), e quale espressione del diritto di difesa³⁷.

Del resto, la stessa Amministrazione finanziaria suggerisce – da sempre – agli Uffici di notificare al contribuente una comunicazione informativa relativa alle notizie raccolte a suo carico e di convocarlo presso l'Ufficio³⁸, anche mediante "*l'invito di comparizione previsto, ai fini dell'accertamento con adesione*"³⁹, dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/1997", per poi attenersi "*in sede di valutazione delle prove giustificative addotte .. ai necessari principi di ragionevolezza*"⁴⁰.

Tutto ciò al fine di "*permettere al contribuente di **provare preventivamente** che il reddito determinato sinteticamente*" è – se così è – giustificabile, evitando di continuare un **procedimento** improduttivo o, peggio, di instaurare un **processo** inopportuno e oneroso.

b. La disciplina dal periodo di imposta 2009

L'Ufficio, prima di notificare un accertamento fondato sulla determinazione sintetica del reddito, ha l'**obbligo di invitare il contribuente** a comparire per fornire dati e notizie rilevanti, e **deve** avviare il procedimento di accertamento con adesione⁴¹.

³⁶ Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637, 26638. Peraltro, va detto che secondo altro orientamento (Cfr. Cassazione, 27 marzo 2010, n.7485) in difetto di una previsione normativa riguardo l'obbligo di contraddittorio, la sola circostanza relativa alla sua mancata instaurazione "*nella fase istruttoria non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso*"; mentre in precedenza (Cfr. Cassazione 4624/2008) si era ritenuto che "*la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" ... impone ... di richiedere, a pena di nullità, al contribuente chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni sulle ragioni che avevano giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente dal redditometro*"³⁶, precisando che l'Ufficio deve motivare le ragioni per cui ritiene di non accogliere le deduzioni del contribuente.

³⁷ Cfr. CGCE, Sentenza 18 dicembre 2008, C-349/07.

³⁸ Cfr. C.A.E. 49/2007 e, in precedenza, Circ.Min.Fin. 30 aprile 1999, n. 101.

³⁹ Nel corso del **contraddittorio** il contribuente – sulla base di idonea documentazione - può eccepire la **indisponibilità** totale o parziale dei beni; l'utilizzo del bene anche nell'attività professionale o imprenditoriale (per cui la sua incidenza sul redditometro va rideterminata); la erroneità dei calcoli effettuati per determinare sinteticamente il reddito; la non contiguità dei due periodi di imposta considerati; la inadeguatezza della spesa ritenuta necessaria per il mantenimento dei beni; la disponibilità di somme (proprie o di finanziamenti di terzi) sufficienti a coprire le spese (e il loro utilizzo, in concreto, per la spesa); la copertura delle stesse "*con elementi patrimoniali accumulati in periodi di imposta precedenti*"; gli atti di liberalità di ascendenti o di altri familiari; il disinvestimento, la percezione di eredità, donazioni o risarcimenti non tassabili. (Per una elencazione, non esaustiva, delle cause di giustificazione dello scostamento, si veda: C.A.E. 12/2010, 49/2007, C.M. 101/1999).

⁴⁰ Cfr. Cir. Min. Fin. 101/1999.

⁴¹ Nel corso del **contraddittorio**, oltre a giustificazioni e spiegazioni simili a quelle già indicate, il contribuente potrà anche contestare ad es.: la mancata riferibilità al campione utilizzato, cioè la erroneità del parametro di riferimento – contesto familiare e/o ambito territoriale – in cui è stato inserito; la errata determinazione del reddito sinteticamente determinato (se l'Ufficio non ha tenuto conto degli oneri deducibili o delle detrazioni di imposta); il sostenimento della spesa con provvista bancaria alimentata da precedenti redditi regolarmente assoggettati a tassazione; la effettuazione

La imposizione, in via legislativa, dell'obbligo di invitare il contribuente al "contraddittorio anticipato" (prima, cioè, della emissione dell'avviso di accertamento), è espressione di quello che va considerato il "giusto procedimento amministrativo", da attuare, in particolare, nel caso di accertamenti da redditemetro che si fondano su stime e su dati statistici; i quali – tutti - devono essere adeguati alla **concreta realtà del contribuente**: come riconosciuto, dalla giurisprudenza di legittimità, per gli accertamenti c.d. "standardizzati"⁴².

3. La motivazione dell'accertamento

La motivazione costituisce un "fattore di riequilibrio" (e bilanciamento) a favore del contribuente rispetto al potere – riconosciuto alla Amministrazione finanziaria – di incidere nella sfera giuridica (ed economica) del primo, con atti che sono coercitivi e, spesso, esecutivi.

Proprio per questo, l'Ufficio accertatore ha l'obbligo di giustificare la propria pretesa, indicando le **ragioni di fatto e di diritto** che stanno alla base dell'atto impositivo notificato al soggetto passivo: il quale, attraverso la motivazione, deve essere messo in grado, prima, di conoscere e comprendere le ragioni della pretesa erariale; e, poi, di valutarne la legittimità e fondatezza; per, infine, esercitare, se del caso, il proprio diritto di difesa.

Nell'ambito delle imposte sui redditi, l'obbligo di **motivazione** è considerato (da sempre) requisito fondamentale dell'avviso di accertamento ed è imposto in via legislativa dall'art. 42 del D.P.R. 600/1973 e, nell'ambito dei principi generali stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente, dall'art. 7, per effetto del quale *"gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati ... indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"*.

Nel caso dell'accertamento sintetico, che, in presenza dei relativi requisiti, **può** essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate in base ad una sua scelta che - sia essa assunta a livello centrale o periferico - è pur sempre discrezionale, l'obbligo di motivazione **dovrebbe** concretizzarsi nella indicazione

- * delle ragioni per cui l'Amministrazione ha utilizzato lo strumento "sintetico", invece di procedere con altre metodologie accertative;
- * delle ragioni per cui ha scelto di sottoporre ad accertamento un certo contribuente piuttosto che un altro che si trova nelle medesime condizioni;
- * delle modalità e dei criteri in base ai quali si è pervenuti a una certa determinazione del reddito attribuibile al contribuente.

dell'acquisto del bene con pagamenti frazionati, per cui rilevano solamente le "rate" o i canoni pagati nell'anno; la contrapposizione tra il principio di cassa su cui si fonda l'accertamento sintetico e il principio di competenza su cui si basa la determinazione del reddito di impresa (con le discrasie temporali che ne derivano); la necessaria riclassificazione di alcune categorie di reddito sulla base di criteri finanziari: è il caso, ad es., dell'abbattimento forfetario (del 5%) sul reddito derivante da canoni di locazione, delle detrazioni figurative nella determinazione dei proventi derivanti da opere dell'ingegno e simili, della attribuzione di redditi di partecipazione in Società (di persone) cui non corrisponde la percezione di utili, della incidenza, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, di ammortamenti e accantonamenti che rilevano per competenza e non per cassa, e così via (cfr. C.A.E 25/2012).

⁴² Cfr. Relazione della Corte Suprema di Cassazione, 9 luglio 2009, n. 94.

Dovrebbe essere così ... ma la (consolidata) **giurisprudenza** di legittimità ritiene che *"In presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una **motivazione specifica** dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall'art. 3, secondo comma, L. 241/1990⁴³"*

In sede di **contraddittorio**, poi, l'obbligo di **motivazione** dovrebbe imporre all'Ufficio di spiegare le ragioni per cui le "giustificazioni" del contribuente non vengono ritenute sufficienti a indurre l'Ufficio ad archiviare la posizione.

Lo Statuto dei diritti del contribuente considera, infatti, il contraddittorio anticipato (di cui all'art. 12, co. 7) quale espressione del generale principio di collaborazione tra Amministrazione e contribuente (di cui all'art. 10, co. 2); e, in questo caso, la stessa giurisprudenza di legittimità conferma che il contraddittorio endoprocedimentale *"deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese"*⁴⁴; e, più specificatamente: *"qualora il contribuente, ottemperando all'invito, provveda a trasmettere all'Ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell'eventuale avviso di accertamento deve contenere una **adeguata replica** tale da superare le deduzioni della parte. In mancanza, l'atto impositivo dovrà essere considerato **nullo per difetto di motivazione**"*⁴⁵.

4. La natura della presunzione

a. Le presunzioni

Le presunzioni consistono in un procedimento logico per cui da *"fatti noti e certi"* si fa discendere, in via consequenziale, l'esistenza di *"fatti ignoti ma ragionevoli"* che si intende provare.

Sia sul piano sia procedimentale che processuale (ancorché con diversa intensità), le presunzioni comportano l'inversione dell'onere della prova⁴⁶ (a favore della parte nei cui confronti sono previste).

Le presunzioni, com'è noto, sono disciplinate dal codice civile

- * l'art. **2727** ne dà la definizione generale: *"Le presunzioni sono le conseguenze che **la legge o il giudice** trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato"*;
- * l'art. **2728** stabilisce che *"Le presunzioni **legali** dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite"*;

⁴³ Cfr., da ultimo, Corte di Cassazione, 5 settembre 2012, n. 14896.

⁴⁴ Cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, Sentt. nn. 26635, 26636, 26637, 26638 che, sancendo l'esistenza di un legame inscindibile tra contraddittorio e motivazione in materia di studi di settore e parametri, esprimono un principio riconosciuto di carattere generale e, dunque, applicabile anche nel caso dell'accertamento sintetico.

⁴⁵ Cfr. Relazione della Corte Suprema di Cassazione, 9 luglio 2009, n. 94. In proposito si veda anche la C.A.E. 5/2008, in materia di studi di settore, secondo la quale *"la motivazione dovrà, ovviamente, spiegare le ragioni che hanno indotto [l'Ufficio] a ritenere infondate, in tutto o in parte, le **argomentazioni** addotte"* dal contribuente in sede di contraddittorio.

⁴⁶ *"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, salvo il caso in cui si sia verificata inversione dell'onere della prova"* (art. 2697 c.c.).

- * l'art. **2729** definisce, per contrasto, le presunzioni semplici e la loro efficacia: *"Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del **giudice** il quale non deve ammettere che presunzioni **gravi, precise e concordanti**".*

Si è in presenza di una presunzione

- **legale**, quando è la legge ad attribuire al "fatto noto" (ad es. l'acquisto di azioni), il valore di prova della esistenza del fatto ignorato che si intende accertare (ad. es. un reddito maggiore di quello dichiarato). A seconda che ammettano o meno la prova contraria, possono essere relative o assolute⁴⁷;
- **semplice**, quando il **fatto noto** non viene assunto dalla legge (direttamente) come prova del fatto che si intende provare, ma deve essere provato da chi intende valersene; assegnando al giudice la valutazione degli "indizi" per verificare se sono (o meno) in grado di provare l'esistenza del fatto ignorato; ammettendo, però, solo le presunzioni gravi, precise e concordanti; dovendosi qualificare
 - * "**gravi**", quelle che sono significative per dedurre dal fatto noto quello da "provare";
 - * "**precise**", quelle attendibili, verosimili, probabili e "definite", e non anche quelle approssimative o solo possibili ...;
 - * "**concordanti**", quelle (plurime) che convergono verso un risultato unico (anche se tale requisito non è sempre stato richiesto dalla giurisprudenza per appurare la sussistenza di una "prova").

È noto che *"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'**onere della prova**, dimostrare l'esistenza dei **fatti costitutivi** della (maggiore) pretesa tributaria azionata⁴⁸".* Le presunzioni sono state introdotte, per l'appunto, per facilitarne il compito: *"gli uffici competenti sono autorizzati ad avvalersi della **prova per presunzioni**, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente⁴⁹".*

Nell'ambito delle presunzioni previste (a favore dell'Amministrazione finanziaria) per la individuazione del "giusto imponibile" ai fini delle imposte sui redditi, si colloca anche l'**accertamento sintetico**: ora

- se ad esso viene attribuita natura di "**presunzione semplice**"
 - a. l'onere della prova resta a carico dell'Ufficio, che deve integrare il risultato del redditometro con **ulteriori riscontri** e il contribuente, a sua volta, per vincere la presunzione deve **o** contestare la validità della presunzione **o** fornire la prova contraria;
 - b. il giudice deve valutare l'applicabilità dello strumento al caso concreto e la prova contraria offerta dal contribuente, sulla scorta del suo libero convincimento.
- se, invece, ad esso viene riconosciuta la natura di "**presunzione legale**"

⁴⁷ Stante il principio costituzionale di capacità contributiva, le presunzioni assolute non sono ammissibili in campo tributario.

⁴⁸ Cfr. Corte di Cassazione 7 maggio 2007, n. 10345.

⁴⁹ Cfr. Corte di Cassazione, Sentt. 7 maggio 2007, n. 10345 e 13 aprile 2007, n. 8869.

- a. l'Amministrazione finanziaria non deve fornire ulteriori dimostrazioni rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e il contribuente, in quanto la presunzione, ancorché legale, non può che essere relativa, ha l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore;
- b. il giudice tributario non ha il potere di togliere agli elementi indicativi di capacità contributiva la capacità presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità.

La collocazione della presunzione basata sul redditometro nell'ambito dell'una o dell'altra categoria ha notevole rilievo ai fini della prova ed ha, quindi, importanza pratica. Vale, in proposito, richiamare una "famosa" Sentenza di quasi dieci anni fa: *"La **flexibilità** degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento (...) nell'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi; che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un **confronto** con la situazione concreta⁵⁰".*

In conclusione: l'onere della prova sulla esistenza dei **fatti** costitutivi della maggiore pretesa tributaria incombe sull'**Ufficio** accertatore. La prova può essere fornita anche valendosi di presunzioni, le quali sono state previste proprio per agevolarlo nella sua attività accertativa, ma con l'**obbligo**, da parte sua, di considerare adeguatamente la "situazione concreta del contribuente" specificatamente verificato (e/o accertato).

b. Le presunzioni nella disciplina fino al periodo di imposta 2008 e la prova contraria a carico del contribuente

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il **redditometro** costituisce una **presunzione legale relativa**, che esonera l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai "fatti indice" di capacità contributiva da essa individuati e posti a base della pretesa fiscale.

Una volta accertata l'esistenza degli elementi indicativi di capacità contributiva indicati dall'Ufficio sarebbe inibita al giudice tributario la facoltà di assegnare (a detti elementi) una capacità presuntiva che il Legislatore ha connesso con la loro disponibilità; il giudice dovrebbe limitarsi – in questa prospettiva – a valutare (soltanto) la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale o, comunque, non imponibile delle somme che il Legislatore ha ritenuto necessarie per il mantenimento (e/o l'utilizzo) dei beni indicati dalla norma.

⁵⁰ Cfr. Corte di Cassazione 15 dicembre 2003, n.19163.

Un orientamento⁵¹ minoritario, ma che sta crescendo, colloca, invece, il redditometro nell'ambito degli "accertamenti standardizzati", che – per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – si basano su "un sistema di **presunzioni semplici**, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento con il contribuente; esito che, essendo alla fine di un percorso di **adeguamento** della elaborazione statistica degli standard **alla concreta realtà** economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese⁵²".

In ossequio al principio di capacità contributiva, sembra, dunque, emergere un orientamento per cui il redditometro "già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22 (...) tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale".

La giurisprudenza di merito, dal canto suo, è orientata più a favore della natura di **presunzione semplice** del redditometro: "costituendo il ricorso al redditometro presunzione semplice⁵³", l'onere della prova della pretesa fiscale resta a carico dell'Ufficio.

Quanto all'accertamento sintetico puro, fondato cioè su **beni diversi** da quelli previsti nella tabella ministeriale, l'onere di dimostrare la loro idoneità probatoria ad attestare la superiore capacità contributiva rispetto al dichiarato è certamente a carico dell'Agenzia delle Entrate, per cui, per essere valorizzata la presunzione deve essere qualificata e, se ad essa si intende attribuire valore superiore a quello "proprio", deve essere supportata con ulteriori dati ed elementi (trattandosi certamente di una presunzione "semplice").

Al contribuente è data una facoltà di prova che va certamente al di là della dimostrazione (indicata dalla legge), che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; tutte le modalità sono ammesse, purché attraverso idonea **documentazione**.

La stessa Agenzia delle Entrate ammette che la **prova contraria** può riguardare anche **fonti diverse** da quelle previste nel co. 6, dell'art. 38; in conformità con un orientamento della Corte di Cassazione che – seppure con qualche isolata Sentenza⁵⁴ di segno contrario- è sostanzialmente consolidata nel ritenere che "la prova contraria non è limitata" ai redditi esenti o a quelli soggetti a ritenuta alla fonte, "ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base dei coefficienti non esiste o esiste in misura inferiore⁵⁵".

⁵¹ Cfr. Corte di Cassazione, 17 giugno 2011, n. 13289 e, da ultimo, anche Corte di Cassazione 20.12.2012, n. 23554 e 6.2.2013, n. 2806; in senso contrario, Corte di Cassazione, 29 ottobre 2012, n. 18604.

⁵² Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635.

⁵³ Cfr. C.T.R. Torino, 24 novembre 2011, n. 76/14/11.

⁵⁴ Cfr. Corte di Cassazione, Sent. 6813/2009, che ha ritenuto che tale prova possa riguardare solo redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

⁵⁵ Cfr. Corte di Cassazione, 16472/2008, peraltro, in relazione agli incrementi patrimoniali.

b. Le presunzioni nella disciplina a valere dal periodo di imposta 2009 e la prova contraria a carico del contribuente

Anche se sarà solo l'esperienza a dare una risposta definitiva, la situazione sembra cambiata con la "novella" del 2010. Posto che, per quanto detto, il "nuovo redditometro" sembra "assorbire" l'accertamento sintetico puro, esso – a parere allo scrivente – può a buon diritto qualificarsi come *"uno studio di settore per famiglie"*, per ciò stesso potendosi (e dovendosi) collocare nel *genus* dei cd. **"accertamenti standardizzati"**⁵⁶, in relazione ai quali si deve evocare la presenza di una presunzione semplice (e non di una presunzione legale relativa).

Rispetto al "vecchio" redditometro, infatti, le differenze sono notevoli, perché il "nuovo"

- a) si basa, oltre che sulla **spesa sostenuta**, anche sulla *"spesa media per gruppi e categorie di consumi"* e sulle *"risultanze di analisi di studi socio economici, anche di settore"*;
- b) il **contraddittorio preventivo** obbligatorio testimonia l'esigenza di evitare automatismi (e rigidità) per accedere, invece, alla necessaria flessibilità dello strumento accertativo, che nasce teorico (e approssimativo) e si sviluppa, in termini dialettici e con la massima flessibilità per pervenire a individuare la reale capacità contributiva del contribuente anche "superando" (in tutto o in parte) i risultati (presuntivi e statistici utilizzati in sede di primo approccio).

In sede di contraddittorio, il contribuente (e chi lo assiste) può, infatti, dimostrare che la spesa è avvenuta:

- con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo di imposta (cioè smobilizzando parte del patrimonio);
- con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;

oppure, può **dimostrare**

- che la spesa è stata sostenuta da soggetti diversi (parenti o amici, peraltro da indicare);
- *"il diverso ammontare delle spese (che l'Ufficio ha) attribuito al medesimo"* (contribuente).

III PARTE – TUTELA del CONTRIBUENTE in sede CONTENZIOSA (Cenni)

1. La difesa in giudizio

Premesso che la migliore difesa del contribuente è quella **"preventiva"**, è opportuno che esso si **precostituisca**, fin dal momento del sostenimento delle spese (che l'Ufficio considererà per –

⁵⁶ Cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, Sentt. nn. 26635, 26636, 26637, 26638 (in materia di studi di settore), e Relazione della Corte Suprema di Cassazione, 9 luglio 2009, n. 94 (dal titolo *"Gli strumenti presuntivi di accertamento del reddito introdotti dal 1989: natura e conseguenze sul piano probatorio"*), la quale si interroga sulla possibilità di (individuare e) classificare gli "accertamenti standardizzati" nell'ambito di un unico *genus*, *"inteso come categoria unitaria evolutasi nel tempo, in relazione alla capacità dell'Amministrazione di elaborare studi statistici sempre più affidabili e puntuali"*, per i quali *"identici sarebbero ... l'atteggiarsi degli oneri delle parti in sede di contraddittorio e motivazione [e] la portata dei poteri del giudice tributario"*. Per concludere che prende corpo *"sia pure a livello embrionale, una sorta di unitarietà dinamica dell'istituto degli accertamenti standardizzati, caratterizzato dalla trasversalità dei principi in tema di contraddittorio e dalla prevalenza dell'ultimo standard approvato rispetto ai precedenti, anche se inerenti a strumenti diversi"*.
Sembra, quindi, praticabile una soluzione di sistema, che consenta una risposta calibrata sul genus accertamenti standardizzati, piuttosto che sui singoli strumenti succedutisi nel tempo".

eventualmente – procedere alla determinazione sintetica del reddito) le prove documentali della provenienza delle somme necessarie.

Gli accertamenti “da redditometro”, come tutti quelli “*standardizzati*”, si prestano ad essere definiti attraverso l’accertamento con adesione (o addirittura l’adesione). Ma se non risulta possibile definire la pretesa tributaria in via amministrativa – come sarebbe opportuno – al contribuente non resta che ricorrere alla giustizia tributaria.

a. Se l’accertamento è effettuato in base alla disciplina vigente **fino al 2008** (ormai, solo il 2008) la difesa può incentrarsi sulle seguenti contestazioni:

- in via pregiudiziale, per far valere le “regole” del nuovo redditometro (in ipotesi più vantaggiose) anche per le annualità precedenti, in considerazione del fatto che lo stesso Legislatore ha riconosciuto che il vecchio redditometro era obsoleto, con conseguente disparità di trattamento tra contribuenti sottoposti ad accertamento in base alla disciplina in vigore fino al periodo di imposta 2008 e contribuenti sottoposti ad accertamento in base alla disciplina in vigore dal periodo di imposta 2009;
- in via principale, per motivi di diritto e nel merito; in particolare
 - * per difetto di **motivazione**, se l’Ufficio non ha indicato “le ragioni” per cui ha ritenuto preferibile, rispetto ad altre metodologie di accertamento, la determinazione del reddito con il metodo sintetico; ha ritenuto di scegliere quello specifico contribuente da accertare anziché altri; non ha giustificato le ragioni per cui ha **disatteso** le osservazioni, considerazioni e prove fornite dal contribuente nella (eventuale) fase precontenziosa;
 - * per insussistenza della spesa accertata o indisponibilità totale o parziale dei beni indice di capacità contributiva (indicando, peraltro, chi ha “di fatto” tale disponibilità); o – al di fuori del redditometro – per la inadeguatezza dei valori utilizzati ai fini del calcolo della “redditività” dei beni indice⁵⁷; o per la inadeguatezza del metodo utilizzato; o giustificando la provenienza non reddituale, ma patrimoniale delle somme necessarie all’acquisto e/o mantenimento del bene;
- in via subordinata, per contestare le **sanzioni** irrogate, in quanto nelle determinazioni di tipo induttivo o sintetico non è facilmente individuabile quella **colpa** che, *ex art. 5 del D.Lgs. 472/1997*, è ormai necessaria per irrogare anche le penalità di tipo amministrativo.

b. Se l’accertamento riguarda la disciplina applicabile **dal 2009**, il contribuente accertato può eccepire

- in via pregiudiziale, la nullità dell’accertamento che, in ipotesi, non fosse stato preceduto dal contraddittorio anticipato (che, ormai, è previsto come obbligatorio dalla legge);
- in via principale,

⁵⁷ Anche se, come già scritto, secondo la giurisprudenza di legittimità e una parte della giurisprudenza di merito “*sussiste un automatismo nel calcolo del maggior reddito, attraverso la moltiplicazione tra i beni indice di capacità contributiva ed i coefficienti stabiliti dal citato D.M.*”. Si potrebbe, comunque, far rilevare che il valore dell’abitazione principale è determinato su base nazionale; che le spese “presunte” dell’autoveicolo divergono dai valori conteggiati - ad es. - dalle tabelle ACI.

- il difetto di motivazione se non è stata spiegata la “ragione” per cui l’Ufficio ha ritenuto di accedere alla metodologia “sintetica”; se non vengono spiegate le ragioni per cui l’Ufficio ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni prodotte dal contribuente in sede di contraddittorio⁵⁸; o se, ad es., il “campione” utilizzato per la determinazione del reddito sintetico del contribuente non è riferibile alla sua concreta situazione; o, ancora, se non è stata riconosciuta la giustificazione della spesa in base alla provvista bancaria alimentata da precedenti redditi regolarmente assoggettati a tassazione (o esenti, o assoggettati a regimi sostitutivi a titolo d’imposta); o, ancora, per non avere (l’Ufficio) tenuto conto degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta;
- in via subordinata, la (non) sanzionabilità del comportamento: perché, in presenza di un reddito imponibile determinato (dall’Ufficio) in via presuntiva e “standardizzata”, al contribuente – che ha dichiarato il reddito “prodotto” e non quello “consumato” o “investito” – difficilmente può essere attribuita quella “colpa” che è, ormai, necessaria per la irrogazione delle sanzioni (anche) amministrative.

Nel caso in cui gli avvisi di accertamento sintetico – relativi al periodo di imposta 2008 o successivi – manifestino una pretesa impositiva di importo non superiore a 20.000,00 euro, il contribuente – prima di adire la via giurisdizionale per contestare la pretesa tributaria – è tenuto a formulare istanza di **reclamo/mediazione** alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate nel termine di proposizione del ricorso – 60 giorni dalla notifica dell’atto – per ottenere l’annullamento o la rideterminazione della pretesa⁵⁹.

CONCLUSIONE

L’Amministrazione finanziaria, anche per necessità, procede sempre più raramente ai (più corretti e garantisti) accertamenti analitici per valersi, in sede accertamento tributario, di strumenti di natura presuntiva (o analitico-presuntiva): sia nei confronti delle attività imprenditoriali e professionali (attraverso gli studi di settore); sia nei confronti delle persone fisiche, attraverso l’impulso all’**accertamento sintetico**; che è stato operato, da ultimo, con la modifica legislativa dell’art. 38 (commi dal quarto all’ottavo) e con la pubblicazione, nella G.U. del 4 gennaio u.s., del (tanto atteso) decreto ministeriale di attuazione (datato 24 dicembre 2012).

⁵⁸ In questa ipotesi, se la Commissione Tributaria dovesse accogliere le ragioni già dedotte dal contribuente nella fase del contraddittorio anticipato, questi potrebbe chiedere (ed ottenere) anche la condanna dell’Ufficio alle spese processuali.

⁵⁹ L’istituto - introdotto nel nostro ordinamento tributario dall’art. 39, co. 9 del D.L. 98/2011, con lo scopo di costituire “un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall’Agenzia delle Entrate⁵⁹ⁿ” – costituisce **condizione di ammissibilità** del (successivo ed eventuale) ricorso alla giustizia tributaria ed è diretto al riesame e/o al tentativo di mediazione dell’atto da parte di una struttura della Direzione provinciale o regionale diversa e autonoma rispetto a quella che ne ha curato la predisposizione.

Il reclamo deve contenere:

- nella sostanza, una motivata richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto;
- nella forma, tutti gli elementi richiesti per la redazione del ricorso dall’art. 18, D.Lgs. 546/1992, dato che se il reclamo non viene accolto (o se la mediazione fallisce), esso – previa costituzione in giudizio del contribuente – comporta la instaurazione del processo tributario che era diretto ad evitare.

La necessità di revisionare e aggiornare questo strumento alle mutate condizioni socio economiche del Paese era avvertita da tempo⁶⁰; e il risultato, seppure con qualche ombra, può dirsi positivo, dato che il “nuovo redditometro”

* è assai più legato alle “**spese sostenute**” (cioè a fatti certi) di quanto non fossero, in passato, i beni e servizi considerati *ex lege* espressione di capacità contributiva (c’era ancora la “prima” casa, l’auto ...!);

* rifugge dalle (inique e distorsive) regole applicative del vecchio redditometro (fondato sui moltiplicatori e sulle sequenze ...), che portava talora a risultati paradossali.

A parte il fatto che l’utilizzo di tale strumento dovrebbe essere subordinato alla necessità di una idonea motivazione (in passato tale esigenza è stata assai poco rispettata, ancorché la legge attribuisca all’Ufficio non un obbligo, ma una **facoltà**, di farvi “ricorso⁶¹”, il cui utilizzo va motivato), la presenza nel “nuovo” testo (dell’art. 38) dell’obbligo di **contraddittorio anticipato** (che la giurisprudenza considera condizione necessaria e funzionale per passare dalla “*fase statica - gli standards previsti in via generale - a quella dinamica dell’accertamento*⁶²”, e che la prassi amministrativa ha quasi sempre praticato, ma con troppe condizioni e riserve ...) dovrebbe consentirne una applicazione non già rigida e automatica, ma flessibile e dinamica per adeguarsi alla **reale capacità contributiva** del contribuente.

Quanto all’onere della prova contraria a carico del contribuente, si dovrebbe consentire la confutazione del risultato dell’accertamento sintetico non solo con prove documentali, ma anche con argomentazioni e ragionamenti logici; e dovrebbero essere ammesse “*alcune eccezioni di fatto che ... seppure non esplicitamente contemplate dalla legge, si basano sulla logica delle cose e consentono una valida contestazione delle induzioni formulate dall’Ufficio*⁶³”. Anche perché, nel caso del “nuovo” accertamento sintetico – al di là dei già ricordati miglioramenti - si notano anche delle anomalie: non solo la quantificazione di alcune spese è presunta, ma lo saranno (probabilmente) anche talune spese (dato che, verosimilmente, il contribuente non sostiene tutte le spese individuate dal Decreto); tanto più che la prova di non aver sostenuto una determinata spesa è, praticamente, impossibile. Va, invece, apprezzata la introduzione della possibilità offerta al contribuente di fornire la prova del “*diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo*⁶⁴”, che in precedenza era stata quasi sempre negata sia dall’Amministrazione finanziaria che dalla giurisprudenza di legittimità.

⁶⁰ In proposito si veda la raccolta del materiale raccolto dalla Sezione Friuli Venezia Giulia dell’A.N.T.I. – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, in occasione del Convegno tenutosi a Udine, l’8 novembre 2008; raccolta pubblicata dalla Rivista *Fiscalitax* n.11 del 2008.

⁶¹ Infatti, se davvero il redditometro fosse uno strumento del tutto “ordinario” per pervenire all’accertamento dei redditi imponibili delle persone fisiche, gli Uffici della Agenzia delle Entrate potrebbero servirsi del sistema centrale dell’Anagrafe tributaria per elaborare, in automatico, gli accertamenti e notificarli a tutti coloro che dichiarano redditi non in linea con questo strumento ... ma non è così, per cui dovrebbe esser richiesta una motivazione per accedere a quel metodo.

⁶² Cfr. La Relazione della Corte Suprema di Cassazione, citata.

⁶³ Cfr. Circ.Min.Fin. 14 agosto 1981, n. 27.

⁶⁴ Cfr. Art. 4, D.M. 24.12.2012.

Si confida, dunque, che la rassicurazione – espressa dai Dirigenti dell’Agenzia delle Entrate a livello centrale – su un “utilizzo mirato” dello strumento diretto a “*individuare i finti poveri e, quindi, l’evasione spudorata*”, escludendo “*le posizioni con scostamenti inferiori a dodici mila euro*”⁶⁵ trovi concreta attuazione negli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, dove – purtroppo – non sempre vengono applicati gli orientamenti – favorevoli ai contribuenti – espressi dal “centro” con la finalità di realizzare la “*compliance*” dei contribuenti e di evitare, se possibile, un contenzioso che dovrebbe essere sempre più selettivo e limitato alle vicende in cui sia necessario un giudice terzo (e indipendente) che, però, deve essere chiamato a intervenire solo quanto mancano le condizioni per addivenire ad una soluzione di tipo amministrativo, anche se “*scontenta entrambe le parti*”.

⁶⁵ Cfr. Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 20 gennaio 2013.

APPENDICE

1. Rassegna di giurisprudenza⁶⁶ACCERTAMENTO SINTETICO e REDDITOMETRO⁶⁷

(Estratti e massime non ufficiali)

a cura dello Studio **Roberto LUNELLI**
dottore commercialista e tributarista in **Udine**

[Presidente Regionale e Vice Presidente Nazionale dell'ANTI – Associazione Nazionale
Tributaristi Italiani]

Sommaro

- A. Capacità contributiva
- B. Elementi indicativi di capacità contributiva – disponibilità
- C. Motivazione
- D. Retroattività
- E. Contraddittorio
- F. Presunzioni e onere della prova
- G. Reddito complessivo imponibile
- H. Annualità in contestazione
- I. Casistica

A. Capacità contributiva

C.T.R. Lombardia, 19/10/2011, n. 151

*"La ricostruzione del maggior reddito attraverso il metodo **sintetico** deve necessariamente partire da un **elemento certo** ed inequivocabile di maggior capacità contributiva riconducibile al contribuente".*

Cassazione, 12/07/2006, N. 15824

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, lo scostamento per almeno un quarto del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile sinteticamente in base agli opportuni coefficienti di redditività costituisce, per univoca previsione dell'art. 38, quarto comma, del D.P.R. 600/1973, il limite invalicabile posto dal Legislatore allo stesso potere dell'ufficio di determinazione sintetica del reddito, al fine evidente di **temperare la rigidità propria di una applicazione meramente aritmetica** dei c.d. "parametri" e di dare valenza – sia pure in via forfettaria – a possibili variabili caratteristiche di ciascuna produzione di reddito. **La misura quantitativa di tale limite (25%) va considerata, d'altro canto, del tutto ragionevole e quindi rispettosa dei precetti costituzionali**".*

Cassazione, 15/12/2003, n. 19163

*"La flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la **reale capacità contributiva** del soggetto, pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un **confronto con la situazione concreta**".*

⁶⁶ Aggiornato all'11 febbraio 2013

⁶⁷ Ultima sentenza riportata: Cassazione 6.2.2013, n. 2806.

Corte Costituzionale 23/07/1987, n. 283

A proposito della legittimità del metodo di accertamento induttivo di cui all'art. 38, (quando i fatti indice erano stabiliti dall'art. 2 del 600/1973), la Corte Costituzionale ha statuito che esso "è imperniato sulla identificazione da parte dello stesso DPR 600/1973 (art. 2), di una serie di elementi ... che lo stesso legislatore ha ritenuto indicativi di capacità contributiva" per cui "dalla esistenza del **fatto – base** sorge la pretesa al tributo relativo al nuovo reddito, determinato sinteticamente, essendo quel fatto idoneo ... a produrre l'effetto collegato a quel fatto presunto. Parimenti evidente è la razionalità e la coerenza con il principio fissato dall'art. 53 della Costituzione, del metodo di accertamento basato sugli **elementi individuati dall'art. 2** del D.P.R. 600/1973". [In termini: Corte Costituzionale, 28/07/2004, n. 297]

B. Elementi indicativi di capacità contributiva – disponibilità

Cassazione, 29/04/2011, n. 9549

"In tema di redditometro è legittimo l'accertamento induttivo a carico dell'imprenditore basato su un'auto dio grossa cilindrata, anche se questa è strumentale all'attività dell'azienda. Infatti, in tema di accertamento dei redditi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973, costituisce un elemento indicativo di capacità contributiva, tra gli altri, la disponibilità, in Italia o all'estero, di autoveicoli". In possesso del bene in questione, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, pertanto, una presunzione legale di capacità contributiva, ai sensi dell'art. 2720 c.c., atteso che è la legge stessa a ricollegare al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva".

Cassazione, 31/03/2011, n. 7408

"Nell'ipotesi di disponibilità di beni immobili acquisiti in epoca assai remota, l'effettiva capacità contributiva va individuata non in base alla mera proprietà e provenienza degli stessi, ma valutando le spese per il loro mantenimento (Cass. 2002/10603; la stesso dicasi per la manutenzione di veicoli, Cass. 2007/1294)."

Cassazione, 08/02/2011, n. 3096

"Legittimo l'accertamento induttivo basato sull'acquisto da parte del contribuente di una barca anche se, di fatto, questa viene sempre usata da altri. In linea di principio, la circostanza dell'utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla CTR senza il supporto di una "idonea documentazione", come invece richiede l'art. 38, comma 6, DPR 600/1973".

Cassazione, 04/02/2011, n. 2726

"Legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un contribuente che possiede due automobili, anche se molto vecchie. Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art.38, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato".

Cassazione, 15/06/2010, n. 14434

"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ufficio finanziario che procede ad accertamento con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. 1973/600, non ha l'onere di indicare i singoli cespiti dai quali derivi il maggior reddito accertato, essendo invece sufficiente che sia indicato un reddito globale, traendo tale determinazione o da manifestazioni di spesa non coordinabili con un minor reddito dichiarato, ovvero da situazioni indicative di una capacità di spesa di natura reddituale (Cass. 24 ottobre 2005, n. 20558; 22 dicembre 1995, n. 13089; 27 luglio 1993, n.8392; 13 novembre 2000, n. 14691; 17 giugno 2002, n. 8665).

Cassazione 19/03/2010, n. 6753

"La affermazione, secondo cui la prestazione di fideiussione presupporrebbe il possesso di beni sufficienti a garantire l'obbligazione, confonde quanto astrattamente prevedibile in capo ad un soggetto che rilascia una garanzia personale con una presunzione di possesso della relativa disponibilità, che non solo non trova riscontro nel quadro normativo, ma implica una inammissibile moltiplicazione delle capacità reddituali del garante, laddove ipotizza che, a prescindere dalla consistenza patrimoniale effettiva ed aliunde accertata, il rilascio di fideiussioni sia indice di una ulteriore ed autonoma disponibilità patrimoniale".

Cassazione 26/05/2009, n. 12187

"La disponibilità ... all'estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie ... rappresenta una presunzione di capacità contributiva da considerare legale".

Cassazione 09/09/2008, n. 23128

*"Nell'ipotesi di disponibilità di immobili, l'effettiva capacità contributiva va individuata non solo in base alla mera proprietà degli stessi, ma valutando anche le **spese** a vario titolo sostenute per il loro **mantenimento**".*

Cassazione 23/07/2007, n. 16284

*"In tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 600/1973, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis – "elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie. ... La **disponibilità** di tali beni ... costituisce una **presunzione** di capacità contributiva da qualificare legale ...".*

Cassazione 27/10/2006, n. 28340

"L'art. 38, comma quarto, del D.P.R. 600 del 1973, autorizza l'Ufficio a rettificare sinteticamente il reddito delle persone fisiche quando, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, in relazione al contenuto induttivo degli stessi, il reddito complessivo accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato. Nella specie, la disponibilità di beni di notevole valore e richiedenti l'impiego di rilevanti somme per la loro manutenzione costituiva un sicuro indice della produzione di redditi, ben superiori all'unico reddito dichiarato, derivante dalla pensione sociale. A ciò è da aggiungere che il secondo comma, n. 1, dell'art. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo all'epoca vigente, imponeva specificamente l'indicazione nella dichiarazione di imbarcazioni e autovetture di cui il contribuente aveva la disponibilità, quale indice della produzione di redditi".

Cassazione 15/06/2001, n. 8116

"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, quel che rileva, ai fini dell'accertamento induttivo ai sensi del D.M. 10 settembre 1992, è la disponibilità, intesa come potere di fatto e come fruizione della cosa, indipendentemente dalla formale intestazione della proprietà"

Conformi: Cassazione, 20/06/2007, n. 14367

C. Motivazione

Cassazione, 05/09/2012, n. 14896

*"In presenza di dati certi ed incontestati, **non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati** per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall'art. 3, secondo comma, L. 241/1990".*

Cassazione, 06/03/2009, n. 5478

L'art. 38, co. 4; *"**non esige un preventivo riscontro** dell'impossibilità (difficoltà) di una revisione di tipo **analitico** delle poste indicate dal dichiarante, essendo all'uopo sufficiente che l'imponibile, come risultante dai dati enunciati dal contribuente, si appalesi **complessivamente in contrasto** con la realtà evidenziata su base presuntiva da detti elementi e circostanze; ne consegue che, qualora l'ufficio abbia **sufficientemente motivato** l'accertamento sintetico, sia specificando gli*

*indici di ricchezza, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sé **legittimo**, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente”.*

Cassazione, 28/07/2006 n. 17203

“L’avviso di accertamento tributario ha carattere di provocatio ad opponendum per cui soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qual volta l’amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente sia l’an che il quantum debeatur, senza che sia necessaria né l’indicazione delle argomentazioni giuridiche costituenti il sostegno dell’atto né ... l’esposizione della valutazione critica degli elementi acquisiti atteso che le problematiche relative a tali elementi e quelle concernenti le argomentazioni dette acquistano rilevanza soltanto nel giudizio di impugnazione dell’atto ed al diverso fine dell’indagine afferente il fondamento e della pretesa impositiva.”

Cassazione 03/02/2006, n. 2411

*“E’ **illegittimo per difetto di motivazione** l’avviso di accertamento dei redditi che faccia esclusivo riferimento ai criteri prescritti previsti dal DPCM 22 dicembre 1989 senza indicare gli ulteriori elementi che confortino l’utilizzo del redditometro e permettano di ritenere prive di pregio le argomentazioni del redditometro”.*

Cassazione 07/03/1995, n. 2653

*Ai fini della legittimità dell’adozione dell’accertamento sintetico “occorre anzitutto riferirsi alla divergenza tra il reddito risultante in base alla determinazione analitica e quello fondatamente attribuibile in base ad **elementi certi** e questi ultimi **debbono essere provati e motivati dall’ufficio**, sia con riguardo alla loro esistenza, sia con riguardo alla loro portata argomentativa, mentre è a carico del contribuente l’onere della prova che l’imponibile così accertato è costituito in tutto o in parte da redditi soggetti a ritenuta alla fonte o da redditi esenti”.*

D. Retroattività

Cassazione, 29/04/2009, n.10028

*I decreti ministeriali del 1992 rappresentano “una **modifica rispetto alla normativa previgente**, sia sul piano procedurale che su quello sostanziale, non solo perché prendono in considerazione indici di capacità contributiva prima ininfluenti, come la **residenza principale**, ma soprattutto perché, lungi dal rappresentare un semplice aggiornamento Istat delle tabelle precedenti, stabiliscono una normativa diversa di calcolo, con differenti parametri di base e con nuovi coefficienti di valutazione, oltre che con diverso sistema di abbattimento progressivo delle voci reddituali, successive a quella di maggiore importo: il tutto con **incidenza sull’ammontare del tributo richiesto**”.*

*Pertanto l’avviso di accertamento emesso “facendo applicazione dei DD.MM. 1992 per la determinazione, in via sintetica ed induttiva, del reddito dell’anno 1989” viola “in danno del contribuente il principio di **irretroattività** della normativa tributaria, riaffermato dall’art. 3 della L. 212/2000 quale principio informatore dell’ordinamento tributario, da valere in ogni caso quale principio di interpretazione delle sue disposizione anche pregresse”*

Cassazione, 06/08/2008, n. 21171

*“In tema di imposte sui redditi, il potere dell’ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito (ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973) sulla base dei coefficienti presuntivi – c.d. redditometro – **consente il riferimento anche ad indici contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente** al periodo di imposta da verificare, senza che si pongano problemi di retroattività”.*

Cassazione, 18/06/2008, n. 16778

"E' legittimo l'avviso di accertamento basato sui coefficienti presuntivi, da utilizzare in sede di determinazione del reddito con metodo sintetico, individuati dai decreti ministeriali 10/09/1992 e 19/11/1992, nonostante i provvedimenti siano stati emessi oltre il termine (non perentorio) di 6 mesi previsto dall'art.1, comma 2, della legge 413/1991".

Cassazione, 28/07/2006, n. 17207

"Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento di imposte sui redditi, il potere dell' Ufficio di determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, implica l'utilizzo di coefficienti presuntivi e, pertanto, legittima il riferimento a "redditometri" anche se contenuti in decreti ministeriali successivi. Si verte, infatti, non in materia di applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma di valutazione della pertinenza al caso specifico di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell'elaborazione".

Cassazione, 24/10/2003, n. 14161

"In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cd. redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d'imposta da verificare deve ritenersi insita nell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Grava sul contribuente che contesti l'applicazione di tali coefficienti l'onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'ufficio".

Conformi: Cassazione 06/03/2009, n. 5478; 19/06/2008, n. 16745; 23/04/2008, n. 10491; 08/02/2008, n. 3065; 11/10/2007, n. 21417; 08/01/2007, n. 114; 30/06/2006, n. 15124; 23/06/2006, n. 14692; 11/01/2006, n.328; 05/10/2005, n. 19403; 30/09/2005, n. 19252; 30/08/2002, n. 12731

E. Contraddittorio

Cassazione, 22/10/2010, n. 21661

"Legittimo l'accertamento sintetico basato sull'acquisto di un immobile di ingente valore effettuato dal contribuente. La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati, meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha il dovere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, in tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito"

Cassazione, 27/03/2010, n.7485

*“Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposte dirette, l'accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n.600 del 1973, art. 38, comma 4, **non postula**, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall'Ufficio siano in qualsiasi modo contestati al contribuente, ferma restando per quest'ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell'atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è diverso ed inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'amministrazione finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di **contraddittorio** con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso ”*

Corte di Giustizia UE 18/12/2008, C-347/09 (Sul “principio del rispetto dei diritti della difesa” in materia doganale)

“La regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizioni di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell'impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l'obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro [par. 49].

In tale contesto, il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizioni di manifestare utilmente il proprio punto di vista, che l'amministrazioni esamini, con tutta l'attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell'impresa coinvolta [50] ”.

Cassazione, 22/02/2008, n. 4624

*“La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del c.d. redditometro (nel caso di specie D.P.C.M. 23 dicembre 1992) impone, ai sensi dell'art. 12, comma primo, del D.L.69/1989, convertito in legge 154/1989, come modificato dall'art. 7 della legge 413/1991, di **richiedere, a pena di nullità, al contribuente chiarimenti** da inviare per iscritto entro sessanta giorni sulle ragioni che avevano giustificato un reddito dichiarato inferiore a quanto emergente dal redditometro. Qualora il contribuente, ottemperando all'invito provveda a trasmettere all'Ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell'eventuale avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica tale da superare le deduzioni della parte. In mancanza, l'atto impositivo dovrà considerarsi nullo per difetto di motivazione”.*

Cassazione, 07/02/2008, n. 2816

*“L'utilizzazione dei **parametri** dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, per svolgere l'attività istruttoria ai fini dell'accertamento dei ricavi e dei redditi delle **imprese minori** e dei **lavoratori autonomi**, deve avvenire con i seguenti criteri: a) anche se non sia espressamente previsto dalla normativa, **il contraddittorio amministrativo è necessario in forza del principio generale del giusto procedimento**, in quanto si applicano ad un caso di specie criteri elaborati per categorie generiche e che costituiscono presunzioni semplici, che determinano l'inversione dell'onere della prova che viene a gravare sul contribuente; b) la mancata partecipazione del contribuente, debitamente invitato, all'attività amministrativa istruttoria in contraddittorio con l'Ufficio tributario legittima l'adozione dell'avviso di accertamento; c) la prova che il contribuente non ha dato in sede amministrativa può essere da lui effettuata in sede processuale”.*

Cassazione, 18/12/2006, n. 27079

*“L'accertamento dei redditi con metodo sintetico ... **non postula**, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base alle quali il reddito viene determinato dall'ufficio siano in qualsiasi modo (nell'ipotesi formulata dal ricorrente, mediante l'invio di un questionario) **contestati** al contribuente ... sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso”.*

F. Presunzioni e onere della prova

Cassazione, 06/02/2013, n. 2806

*"Ai fini della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art.38 del D.P.R. 600/1973 – che consiste nell'applicazione di **presunzioni semplici**, in virtù delle quali (art. 2727 c.c.) l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie l'esborso di rilevanti somme di denaro per l'acquisto di quote sociali) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva) – la presunzione semplice generava l'inversione dell'onere della prova".*

Cassazione, 20/12/2012, n. 23554

*"Il comma 7, art. 38, si limita a porre una **presunzione semplice** e non a delimitare l'ambito oggettivo dell'accertamento sintetico. ...*

D'altra parte, proprio l'accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale".

Cassazione, 29/10/2012, n. 18604

*"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto redditometro **dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova** rispetto ai fatti-indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. Sarebbe spettato dunque alla parte contribuente fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege, disciplina che il giudicante del merito ha violato con la propria contraria affermazione".*

Cassazione, 05/09/2012, n. 14896

*"Paga la maggiore Irpef il contribuente che acquista un immobile anche se con i soldi donati da un parente. **Solo la elargizione fatta per atto pubblico stoppa la pretesa fiscale.** Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il metodo disciplinato dall'art. 38, quarto comma, D.P.R. 600/1973 – come via via modificato – consente, a fronte di circostanze ed elementi certi, che evidenzino un reddito complessivo superiore a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica, la determinazione del maggior imponibile in modo sintetico, in relazione al contenuto induttivo di tali circostanze ed elementi. Pertanto, **la norma esige dati certi con riguardo alla esistenza del maggior reddito imponibile** e, in presenza di dati siffatti, **richiede la individuazione dell'entità del reddito stesso con parametri indiziari**, in via di deduzione logica dal fatto taciuto dal dichiarante a quello noto, secondo i comuni canoni di regolarità causale. Ne consegue che, in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall'art. 3, secondo comma, L. 241/1990".*

C.T.R. Torino 24/11/2011, n. 76/14/11

L'onere della prova della pretesa fiscale "costituendo il ricorso al redditometro presunzione semplice, resta a carico dell'Ufficio".

Cassazione, 17/06/2011, n. 13289

*"In ordine alla pretesa fiscale fondata sulla utilizzazione dei "coefficienti" ... le sezioni unite (sentenza 18 dicembre 2009, n. 26635) hanno affermato che "la procedura di accertamento standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici (...)" e che "il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di **prova, anche a mezzo di presunzioni semplici**, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dell'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente" stesso. La condivisione di siffatti principi, costituisce la chiave obbligata di lettura degli "avvisi di accertamento" concernenti la determinazione sintetica del reddito complessivo".*

Cassazione, 31/03/2011, n. 7408

In caso di accertamento sintetico *“incombe al contribuente l'onere di **dedurre e provare che i redditi effettivi** frutto della sua attività **sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita**, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate (Cass. 2009/10385)”*.

Cassazione, 25/02/2011, n. 4646

In tema di accertamento sintetico il *thema decidendum* è *“circoscritto alla questione della **sufficienza della prova**, che il contribuente deve offrire, sul fatto che l'elemento posto dal Fisco a base della presunzione di reddito non è invece dimostrativo di capacità contributiva”*.

Cassazione, 03/12/2010, n. 24597

“Può essere annullato l'accertamento fiscale basato sull'ingente capacità di spesa per investimenti immobiliari del contribuente se questo dimostra di aver fatto un mutuo e di avere ricevuto donazioni di denaro da parte della famiglia”.

Cassazione, 16/09/2010, n.19637

*“Valido l'accertamento di un maggior reddito basato sull'acquisto di un fabbricato a titolo oneroso da un familiare. Infatti, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38, D.P.R. 600 del 1973, la sottoscrizione di un atto pubblico contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base **determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'Ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico**, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente”*.

Cassazione, 26/05/2009, n. 12187

“Il giudice tributario ... non ha il potere di togliere a tali elementi [indicatori di capacità contributiva] la capacità presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può solo valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale ... delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma e, più in generale che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”.

Cassazione, 20/03/2009, n. 6813

*“Il legislatore individua **l'oggetto della prova liberatoria** a carico del contribuente unicamente nella (dimostrazione della) identità della **“spesa per incrementi patrimoniali”** con **“redditi esenti o ... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”**: per la norma, quindi, non è sufficiente la prova della sola disponibilità di **“redditi”** – e meno che mai di **“redditi esenti”** ovvero di **“redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”** – ma è necessaria anche la prova che la **“spesa per incrementi patrimoniali”** sia stata **sostenuta**, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio **con “redditi esenti o ... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”**.*

C.T.P. Lecce, 05/03/2009, n. 244

*“L'acquisto [di un immobile da parte del figlio] mediante somme di denaro donate dal padre è, altresì, provato sulla base di alcuni assegni (allegati in giudizio) emessi dal padre del ricorrente, e girati per l'incasso dal legale rappresentante della società alienante, nonché da una **dichiarazione sostitutiva di notorietà** (allegata in giudizio) rilasciata dallo stesso legale rappresentante della società alienante che afferma che il prezzo della compravendita immobiliare è stato corrisposto dal padre dell'acquirente”*.

Cassazione 03/09/2008, n. 22219

Il contribuente non può contrastare *“le presunzioni gravi, previste e concordanti dell'Ufficio con “ogni mezzo di prova”, ma soltanto attraverso una **prova documentale**”*.

Al quesito posto dal ricorrente " *se la presunzione relativa di liberalità prevista dal D.P.R. 131/1986, art. 26, ai fini dell'imposta di registro sugli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi e parenti in linea retta, debba trovare applicazione anche per gli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o a titolo gratuito*", la Cassazione risponde che nel caso esaminato (vendita intervenuta tra il genitore e il figlio, studente) " **la presunzione legale di donazione, ai fini del registro, per i trasferimenti immobiliari tra parenti ... appare sorretta dalle affermazioni del contribuente in ordine alla assenza di capacità contributiva**".

Cassazione 18/06/2008, n. 16472

"Le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute; per cui **la prova contraria non è limitata**" ai redditi esenti o a quelli soggetti a ritenuta alla fonte " **ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base dei coefficienti non esiste o esiste in misura inferiore**".

Cassazione 17/06/2008, n. 16348

La "**dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** relativa alla composizione ed alla superficie degli immobili" nonché quella relativa alla donazione (di una somma di denaro) effettuata dalla madre al figlio " *ha attitudine certificativa esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa, **priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale***".

Cassazione 08/05/2008, n. 11389

"L'accertamento induttivo pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa fiscale, che sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova della sussistenza dei presupposti dell'operata rettifica.

Quando il contribuente dimostri, come nella fattispecie, che le risorse finanziarie utilizzate per acquisire la disponibilità di due **autovetture** provengono dall'accensione di un **mutuo** ultrannuale e, non già da proventi dell'attività, il maggior reddito accertato induttivamente deve ritenersi insussistente".

Cassazione, 11/01/2008, n. 436

"Costituisce principio consolidato ... l'affermazione secondo cui per effetto dell'art. 38, comma 5, del D.P.R. 600/1973, come introdotto dall'art. 1 della legge 413/1991, è **legittima la presunzione** secondo cui le spese effettuate dal contribuente in un determinato anno (nel caso di specie donazione di titoli ai figli) si imputano a redditi conseguiti in anni precedenti (parametro dell'accumulazione di risparmio quinquennale o della c.d. **quota di risparmio**), senza che sia necessaria, a tal fine, una rigorosa consecuzione di fatti noti e di fatti ignoti, potendo l'ufficio avvalersi di **ragionevoli ipotesi circa l'entità del reddito occulto**, tra le quali **il periodico accantonamento di una quota del reddito**".

Cassazione, 05/12/2007, n. 25386

"Gli accertamenti effettuati mediante redditometro si sottraggono all'obbligo di motivazione ex art. 3, comma 2 della L. 241/1990, con la conseguenza che **l'Amministrazione finanziaria è esonerata da qualunque prova ulteriore** rispetto ai fatti indice di capacità contributiva individuati dal redditometro e posti a base della pretesa fiscale (nel caso di specie: possesso di automobili), gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presupposto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore".

Conformi: Cassazione, 08/01/2007, n. 114; 11/12/2006, n. 26377;

Cassazione, 30/10/2007, n. 22936

"Costituisce **principio consolidato** ... l'affermazione secondo cui i parametri presuntivi per l'accertamento dei redditi che costituiscono il c.d. redditometro ... danno luogo ad una **presunzione legale** ai sensi dell'art. 2728 c.c. perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente a determinati fatti noti (la disponibilità di determinati beni o servizi) il fatto ignoto (capacità contributiva); perciò **il giudice tributario**, una volta accertata l'effettività degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, **non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità**, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla

provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”.

Cassazione, 19/10/2007, n. 21930

*“L'accertamento con metodo sintetico in base al c.d. redditometro determina secondo la costante giurisprudenza di questa Corte una presunzione che può essere superata dalla **prova contraria documentale** offerta dal contribuente, ma **non** certo dalla **mera allegazione** di qualsivoglia circostanza di fatto”.*

Cassazione, 03/10/2007, n. 20708

“Poiché l'accertamento sintetico ha come oggetto il reddito complessivo del contribuente, la prova fornita dal contribuente stesso circa la cessazione dell'attività di impresa, con il conseguente venir meno del relativo reddito, non è in sé sufficiente a far venir meno il valore indiziario dei coefficienti presuntivi di reddito indicati nel D.M. 21 luglio 1983 (nel caso di specie, possesso di autoveicoli)”.

Cassazione 07/09/2007, n. 18874

*“Non è illogico che dall'acquisto di un bene si deduca il possesso di entrate negli anni successivi all'acquisto stesso, ad esempio, in quanto necessarie per procedere al pagamento rateale di un eventuale mutuo. Né questa supposizione è inficiata dal fatto che il Legislatore abbia espressamente previsto nell'art. 38 del D.P.R. 600/1973 solo la presunzione di possesso di reddito in ordine agli anni precedenti all'acquisto. È dunque onere del contribuente **contrapporre argomenti (anche meramente presuntivi)** in senso contrario”.*

Cassazione, 15/01/2007 n. 703

*“La disponibilità di autoveicoli ... legittima senz'altro l'accertamento sintetico ... salva ... la facoltà del contribuente di provare che il reddito presunto in base al redditometro non esiste e esiste in misura inferiore, al riguardo **la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come l'autocertificazione** in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa **priva di qualsiasi efficacia** in sede **giurisdizionale**, e trova nel contenzioso tributario un ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, quarto comma, del D.Lgs. 546/1992, giacché finirebbe per introdurre in tale processo un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato del giuramento, ma anche costituito al di fuori del processo medesimo”.*

Cassazione, 28/07/2006 n. 17203

*“L'art. 38 del D.P.R. 600/1973 consente al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile attraverso l'accertamento sinteticamente basato sul redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Ciò, tuttavia, solo a condizione che tali redditi aggiuntivi risultino da **idonea documentazione** e siano effettivamente posseduti dal contribuente e, cioè, siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori (che costituiscono il nucleo familiare). Non possono, perciò, essere conteggiati i redditi di un affine pur se convivente con il contribuente”.*

Cassazione, 29/09/2006 n. 21224

“Nell'accertamento sintetico delle imposte dei redditi previsto dall'art. 38, del D.P.R. 600/1973 è irrilevante che un soggetto terzo abbia sostenuto le spese per la conservazione dei beni indice.”

Cassazione, 09/08/2002, 12060

*“In tema di prova civile nel giudizio conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione **non** debbono essere necessariamente **plurimi** ... potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave”.[In termini, Cassazione 13/06/2005, n. 12671]*

Cassazione, 18/06/2002, n. 8738

“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora il contribuente, in sede di risposta ad apposito questionario, ammetta la proprietà e l'utilizzazione di determinati beni, indici di capacità contributiva, ha l'onere di provare in modo rigoroso che detti beni appartengono a terzi – e sono

da questi utilizzati - restando altrimenti esposto alle conseguenze, in tema di accertamento presuntivo del reddito, della propria dichiarazione.”

Cassazione, 17/06/2002, n. 8665

“In materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l'esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente.

*Ai fini dell'accertamento sintetico dei redditi di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è sufficiente che l'Ufficio finanziario che procede all'accertamento abbia acquisito elementi e circostanze di fatto certi, **senza che abbia l'onere di indicare i singoli cespiti dai quali derivi il reddito accertato, purché questo sia tratto da situazioni indicative di una capacità di spesa di natura reddituale.***

Cassazione 29/08/2000, n.11300

“La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto “redditometro” (nel caso di specie D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992) non impedisce al contribuente di dimostrare, in modo concreto, che egli possiede un reddito inferiore, poiché le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute. La prova contraria non è limitata a quella prevista dal quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta), ma è consentito dimostrare che il reddito presunto sulla base del coefficiente non esiste o esiste in misura inferiore”.

Cassazione 07/03/1995, n. 2653

Ai fini della legittimità dell'adozione dell'accertamento sintetico “occorre anzitutto riferirsi alla divergenza tra il reddito risultante in base alla determinazione analitica e quello fondatamente attribuibile in base ad elementi certi e questi ultimi debbono essere provati e motivati dall'ufficio, sia con riguardo alla loro esistenza, sia con riguardo alla loro portata argomentativa, mentre è a carico del contribuente l'onere della prova che l'imponibile così accertato è costituito in tutto o in parte da redditi soggetti a ritenuta alla fonte o da redditi esenti”.

Conformi: Cassazione 11/02/2009, n. 3316; 09/09/2008, n. 23128; 07/04/2008, n. 8845; 23/07/2007, n. 16284; 22/09/2006, n. 20519; 28/06/2006, 14951; 17/03/2006, n. 5991; 11/01/2006, n.328; 13/06/2005, n. 12671; 01/07/2003, n. 10350; 04/09/2001, n. 11366; 20/06/2001, n. 8372

G. Reddito complessivo imponibile

Cassazione, 19/10/2007, n. 21930

“La rettifica dell'IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito dichiarato dal contribuente al netto degli oneri deducibili”.

Cassazione, 12/07/2006, n. 15824

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, **lo scostamento per almeno un quarto del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile sinteticamente in base agli opportuni coefficienti di redditività costituisce**, per univoca previsione dell'art. 38, quarto comma, del D.P.R. 600/1973, **il limite invalicabile** posto dal Legislatore allo stesso potere dell'ufficio di determinazione sintetica*

del reddito, al fine evidente di temperare la rigidità propria di una applicazione meramente aritmetica dei c.d. "parametri" e di dare valenza – sia pure in via forfettaria – a possibili variabili caratteristiche di ciascuna produzione di reddito. La misura quantitativa di tale limite (25%) va considerata, d'altro canto, del tutto ragionevole e quindi rispettosa dei precetti costituzionali".

H. Annualità in contestazione

Cassazione 31/03/2011, n. 7408

"Gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l'accertamento non devono necessariamente riferirsi agli anni in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorché sia però dimostrato che essi si riflettano sui periodi fiscali interessati e si traducano in ulteriori e autonomi indici di capacità contributiva ..."

Cassazione 23/07/2009, n. 17200

Quando "l'annualità in contestazione è soltanto una, né risulta ... che nell'accertamento sia stato fatto riferimento ad altre annualità" il richiamo di un pregresso contenzioso eseguito per la prima volta in Cassazione non "può legittimare l'avviso in esame".

Cassazione 09/01/2009, n. 237

*"Dalla interpretazione letterale della norma [di cui all'art. 38//600] **non** si ricava che i due o più periodi di imposta devono essere **consecutivi**, né che essi devono essere necessariamente anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione in esame, che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta".*

Cassazione 05/11/2008, n. 26541

"È pacifico che la norma [di cui all'art. 38//600] non impone all'Ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, né richiede che la valutazione di non congruità sia necessariamente preceduta dall'invio del questionario di cui all'art. 32, n.4, ma certamente postula che l'atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga – al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto – la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alla quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi di imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico. Il giudice tributario ... non deve limitarsi ad accertare ... se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto se dall'atto di accertamento possano desumersi – così da poter essere eventualmente contestate dal contribuente – le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per tali annualità."

Cassazione 07/09/2007, n. 18874

*"Non è illogico che dall'acquisto di un bene si deduca il **possesso di entrate negli anni successivi all'acquisto** stesso, ad esempio, in quanto necessarie per procedere al pagamento rateale di un eventuale mutuo. Né questa supposizione è inficiata dal fatto che il legislatore abbia espressamente previsto nell'art. 38 del D.P.R. 600/1973 solo la presunzione di possesso di reddito in ordine agli anni precedenti all'acquisto. È dunque onere del contribuente contrapporre argomenti (anche meramente presuntivi) in senso contrario".*

Cassazione 18/06/2007, n. 14093

*"L'Ufficio può altresì avvalersi di ragionevoli ipotesi circa l'entità del reddito occulto, anche in relazione alla quota di reddito stesso verosimilmente destinata al risparmio, secondo il principio della cosiddetta **quota risparmio**, in base al quale si imputano spese effettuate dal contribuente in un determinato anno a redditi conseguiti in anni precedenti, ossia in base ad un criterio orientativo pratico per la ricostruzione del reddito".*

Cassazione, 01/07/2003, n. 10371

*"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, quarto comma, del D.P.R. 600/1973 **non debbono necessariamente riferirsi all'anno in contestazione**, ma possono essere accaduti in anni diversi,*

allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi”.

Cassazione, 21/06/2002, n. 9099

*“In tema di accertamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate **non** debbono necessariamente riferirsi all’**anno in contestazione**, ma possono risalire ad anni diversi, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato traducendosi in autonomi indici di capacità contributiva, onde, a tal fine, si palesano idonee le vicende relative, come nella specie, alla situazione patrimoniale del contribuente accadute in anni differenti. ... Il principio secondo cui si imputano spese effettuate dal contribuente in un determinato anno a redditi conseguiti in anni precedenti (parametro dell’accumulazione di risparmio quinquennale o della cosiddetta **quota di risparmio**), ha trovato consacrazione legislativa attraverso il disposto dell’art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, costituendo comunque traduzione, sul piano della rappresentazione fiscale, del normale svolgimento per cicli dell’attività economica e produttiva, onde siffatto principio, pur non possedendo il valore di una massima esperienza, si configura tuttavia come un canone orientativo pratico per la ricostruzione del reddito, postulando cioè, secondo un criterio di probabilità, che la spesa sostenuta in un determinato arco temporale si colleghi o sia suscettibile di venire collegata alla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti anziché al reddito dell’anno cui si riferisce l’accertamento”.*

I. Casistica

Cassazione, 11/11/2009, n. 23852 (sul rapporto indagini bancarie/redditometro)

“In tema di accertamento delle imposte dirette, ... l’art. 32, co. 1, n. 2), del D.P.R. 600/1973, introduce una presunzione legale relativa a carico del contribuente che sia titolare di conti correnti bancari. Ciò significa che la stessa legge ritiene certo fino a prova contraria ... che tutti i movimenti di un c/c intestato al contribuente sono al medesimo imputabili ... La disposizione in esame non è, però, norma che di per sé legittima l’accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un c/c, ma è norma che, nell’ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme (art. 38 e 39, D.P.R. 600/1973), consente di accertare il reddito (o i ricavi) del contribuente, con agevolazione probatoria ... in favore del Fisco. ... La presunzione opera pertanto sul quantum debeatur e non già sull’accertamento dell’an che deve trovare la sua giustificazione, come sopra visto, in altre norme.”

Cassazione, 06/05/2009, n. 10385

*“Quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all’**attività agricola**, tenore di vita, ecc.) si può fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo ... incombe al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate”.*

Cassazione, 22/01/2007 n. 1294

*“Le **auto c.d. storiche**, che formano oggetto di collezionismo e di particolare ricerca fra gli appassionati, devono essere poste alla base della capacità contributiva espressa dal redditometro in relazione al possesso di beni mobili registrati, dal momento che esiste un particolare mercato per tali tipi di veicoli e che, secondo l’id quod plerumque accidit, la loro manutenzione comporta rilevanti costi.”*

Cassazione, 07/11/2005, n. 21569

*“Il menzionato art. 38 del D.P.R. 600/1973 non contiene alcuna disposizione secondo cui l’accertamento di eventuali redditi prodotti in Italia da un **soggetto pur residente all’estero** deve avvenire soltanto in via analitica e non anche in via induttiva, sulla base cioè dell’effettiva capacità contributiva dimostrata dal contribuente.*

D’altro canto, l’art. 2 del D.P.R. 597/1973 (così come l’art. 3 del D.P.R. 917/1986) se richiede, ai fini dell’assoggettamento all’ Irpef, che si tratti di redditi prodotti nel territorio dello Stato, nessun limite pone alle modalità di accertamento di siffatti redditi (...).

Da ciò consegue che (...) del tutto correttamente l'Ufficio finanziario ha accertato l'esistenza di redditi prodotti in Italia sulla base di una situazione di fatto sicuramente indicativa di una capacità di spesa, di natura reddituale (Cass. 8392/1993; Cass. 13089/1995; Cass. 9665/2002), nella specie resa manifesta nello Stato stesso".

Cassazione, 15/04/2004, n. 7191

*"In tema di IRPEF, il **regime tributario della famiglia** risulta impostato sul principio dell'imposizione separata dei componenti, cioè dell'imputazione del reddito al soggetto che lo produce, con esclusione dei familiari sprovvisti di redditi propri, con la conseguenza del divieto del c.d. "splitting", ossia del metodo di calcolo dell'imposta basato sulla scomposizione in quote della somma dei redditi prodotti dai membri della famiglia in tante parti uguali quanti sono i familiari e, poi, sulla imputazione a ciascuno di essi della somma così ottenuta". [In tema cfr. anche Cassazione 19/01/2005, n. 1034]*